

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

Articolo 1

L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva è una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, legalmente riconosciuta dal MIUR con D.M. 23.05.12.

La finalità della Scuola, gestita dalla società Eclipsi srl, è la formazione post-lauream di psicoterapeuti a orientamento cognitivo-comportamentale.

Articolo 2

Lo schema della didattica e della supervisione, conforme alle ordinanze ministeriali, recepisce e amplia gli standard minimi suggeriti dall'EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) e si ispira al principio delle psicoterapie evidence-based.

Articolo 3

Gli organi della Scuola sono:

- il Comitato Direttivo;
- il Direttore Scientifico;
- Il Comitato Scientifico.

Articolo 4

Funzioni degli organi della Scuola:

a) Il Comitato Direttivo, composto da almeno tre membri:

- prepara i programmi dei corsi e ne controlla l'attuazione;
- incarica i docenti e i supervisori;
- ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori;
- nomina i membri che fanno parte delle commissioni d'esame;
- ammette gli allievi alla Scuola;
- controlla l'operato della segreteria;
- controlla l'operato amministrativo;
- riferisce periodicamente al Comitato Scientifico sull'andamento della Scuola, ne ascolta il parere e ne recepisce le indicazioni.

b) Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico ed è responsabile dei contenuti culturali e scientifici della Scuola.

c) Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre esperti di cui almeno un docente universitario (nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3 del D. M. 11 dicembre 1998, n. 509) che non insegna nella Scuola. Ha il compito di dare indicazioni sull'attività didattico-formativa della Scuola (formazione, insegnamenti teorici, supervisioni, docenti e supervisori, modalità di esame, ecc.) nonché di esprimere un giudizio sull'attività della Scuola e sulle attività svolte dagli allievi. Il Comitato Scientifico (art. 4, comma 2, del citato D.M.) presenta ogni anno al MIUR una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo.

Articolo 5

Il corso di studi si articola in quattro anni, per un totale di 2000 ore. La frequenza è obbligatoria e l'ammissione agli esami (orali), al termine di ciascun anno di corso, è consentita a coloro che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di formazione e che abbiano effettuato integralmente il tirocinio pratico previsto.

Articolo 6

Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola i laureati in Psicologia o Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi professionali. È possibile iscriversi al corso anche in mancanza dell'abilitazione professionale, purché questa sia conseguita entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso stesso e l'allievo provveda a iscriversi all'Ordine professionale entro e non oltre 30 giorni dal superamento dell'Esame di Stato.

Articolo 7

Sono ammessi alla Scuola, fino a copertura dei posti disponibili, coloro che sono stati giudicati idonei al colloquio di ammissione, durante il quale vengono accertati i titoli di studio, professionali e accademici, le conoscenze generali in ambito psicologico e relative alle basi epistemologiche dell'approccio cognitivo-comportamentale, nonché la motivazione e le attitudini specifiche del candidato.

Articolo 8

L'iscrizione effettiva alla scuola deve avvenire nei 15 giorni successivi alla comunicazione del superamento del colloquio di ammissione, accompagnata dal pagamento di una quota di € 500,00, che verrà detratta dalle rate successive. Il candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare alla segreteria, a completamento della domanda, i seguenti documenti:

- certificato di laurea o copia autenticata della stessa (se non iscritti all'Albo);
- certificato di iscrizione all'Albo professionale (se in possesso);
- scheda di iscrizione al primo anno debitamente compilata e firmata.

Articolo 9

Gli allievi dovranno versare una quota annuale che potrà essere suddivisa in quattro rate, secondo quanto stabilito all'atto dell'iscrizione al corso. In caso di rinuncia dopo l'iscrizione o durante lo svolgimento del corso sarà dovuta l'intera quota di frequenza dell'anno in corso. L'iscrizione al primo anno di corso comporta, ove l'allievo abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e abbia superato l'esame di fine anno del corso di specializzazione, l'ammissione automatica al corso dell'anno successivo e, conseguentemente, l'obbligo a pagare la relativa quota annuale, che resterà invariata per l'intero ciclo quadriennale. Qualora egli non avesse intenzione di partecipare al corso dell'anno successivo, dovrà darne comunicazione entro il termine di almeno 90 giorni prima dell'inizio delle lezioni. In difetto, sarà tenuto al pagamento integrale dell'importo dovuto per l'intero anno del corso.

Articolo 10

Gli allievi saranno valutati annualmente da una commissione d'esame nominata dal Consiglio Direttivo della Scuola. Il parere favorevole della commissione è indispensabile per il passaggio all'anno di corso successivo. Coloro che non superano l'esame potranno ripeterlo una sola volta.

La valutazione al termine di ogni anno verterà sui contenuti informativi e formativi, nonché sulle letture consigliate e consisterà in una prova orale.

Al termine del quadriennio, per conseguire il diploma finale, lo studente deve discutere una tesi di specializzazione che prevede la presentazione di quattro casi clinici trattati in psicoterapia e che sono stati oggetto di supervisione.